



CITTÀ di LA MADDALENA

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

**finalizzato all'espletamento di affidamenti diretti ovvero procedure negoziate
di cui all'art. 50, comma 1 lettere a), b, c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023
per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture**

Approvato con D.C.C. n. 30 del 24/06/2025

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del Comune di La Maddalena, di seguito, per brevità, indicato come "Comune".
2. L'albo dei fornitori è lo strumento con cui il Comune di La Maddalena procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio del Dirigente dei Lavori Pubblici o un suo incaricato.
3. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo fornitori del Comune di La Maddalena sono tenuti ad accreditarsi con la presentazione di apposita istanza tramite casella di posta elettronica certificata indirizzata al protocollo dell'ente. I medesimi operatori utilizzano l'apposita piattaforma dedicata, quando accreditata.
4. Gli scopi che il Comune di La Maddalena persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:
 - a. garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - b. dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di lavori, servizi professionali, servizi e forniture, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 - c. offrire anche all'ente uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'Albo è utilizzato dal Comune di La Maddalena nei seguenti casi:
 - a. selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
 - b. invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
 - c. acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - d. selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
2. La selezione dei fornitori è effettuata dal Comune. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione del Comune, di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
3. La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Comune l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune né vincola lo stesso a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

PRINCIPI

Il Comune nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

ART. 4

ALBO DEI FORNITORI ON LINE – STRUTTURA

1. L'Albo è strutturato in tre sezioni separate e dedicate rispettivamente alle imprese esecutrici di lavori, ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche.
2. Il Comune utilizza l'Albo dei fornitori come strumento idoneo all'identificazione degli operatori economici qualificati a fornire beni e servizi ad eseguire lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, identificate tramite descrizione e codice, nell'ambito del quale sono iscritti gli operatori economici, fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori.
3. L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte nell'art. 5.
4. L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del Comune, per cui la scelta degli operatori economici da invitare viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Ente.
5. Con l'iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico non può vantare alcuna pretesa in ordine al diritto di essere invitato per ogni e qualsiasi procedura di evidenza pubblica in capo alla stazione appaltante.
6. Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il Comune procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
7. Il Comune si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara gli operatori economici, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'Albo.
8. Per sopravvenute esigenze e a suo insindacabile giudizio, il Comune si riserva di modificare, in qualunque momento, il numero e la denominazione delle categorie merceologiche.

ART. 5

UTILIZZO DELL'ALBO

1. L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:
 - a. procedure telematiche del Comune, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
 - b. l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
 - c. in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il Comune si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6

PREVENTIVA PUBBLICAZIONE

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato nell'home page del sito istituzionale e nell'apposita sezione su amministrazione Trasparente.
2. L'Ente si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso è indicata la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale <https://lamaddalena.acquistitelematici.it/> e dovrà contenere la seguente documentazione minima a titolo esemplificativo e non esaustivo, nonché ogni altro documento richiesto in fase di accreditamento:
 - a. Istanza di inserimento, SEZIONE A, SEZIONE B E/O SEZIONE C, in formato .pdf signed (PADES);
 - b. Copia del Documento di identità del sottoscrittore;
 - c. Visura Camerale non anteriore a mesi 6 (sei);
 - d. Dichiarazione sul titolare effettivo;
 - e. Curriculum Vitae in formato europeo senza immagini (per i professionisti) in formato .pdf signed (PADES); a pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi;
 - f. Eventuali certificazioni SOA o similari;
2. Non verranno prese in considerazione domande di iscrizione trasmesse in modalità diverse da quella sopra indicata o ad indirizzi e-mail dell'Ente.

ART. 8 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E RELATIVI CONTROLLI

1. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici.
2. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
3. La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
4. I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
5. Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate;
6. Il possesso dei requisiti viene certificato mediante l'inserimento dei relativi dati nella piattaforma dell'Ente ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Il possesso dei requisiti auto dichiarati sarà accertato dalla Stazione Appaltante in occasione delle selezioni per la partecipazione alle singole procedure di gara ovvero degli affidamenti diretti. Prima dell'invio delle lettere d'invito, ovvero prima della richiesta di offerta, sarà verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dagli operatori economici da invitare; per le Imprese in possesso di attestazione SOA verrà verificata la stessa sul sito dell'A.N.A.C. nella Sezione "Casellario alle Imprese" ovvero mediante la sezione dedicata alla ricerca libera della attestazioni SOA, mentre per quelle non in possesso di attestazione SOA si richiederà all'Operatore Economico la documentazione prevista dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese, anche a campione. In ogni momento il Comune di La Maddalena, qualora ne ravvisi la

necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di eventuali attestazioni, autocertificazioni o altra ulteriore documentazione atta a comprovare il possesso e/o il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati.

9. L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune di La Maddalena visibile.

ART. 9

QUALIFICA DEL FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di cause di esclusione dalla disciplina vigente, dai singoli capitolati e da quanto espressamente previsto nel presente regolamento, l'operatore economico deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi ed esecuzione dei lavori, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

2. Il Comune provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di offerta.

ART. 10

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DEI DATI

1. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore economico.

2. La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

3. La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

4. In tal senso il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

5. In ogni momento, qualora l'ente ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

DURATA DELL'ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12, incluso il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto all'accreditamento.

2. Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.
3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:
 - a. incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
 - b. perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - c. cessazione di attività professionale;
 - d. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
 - e. grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f. ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
 - g. inadempienze contrattuali;
 - h. omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
 - i. ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
4. Il provvedimento di sospensione o cancellazione:
 - a. viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
 - b. è comunicato al fornitore interessato;
 - c. può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14

CONTROVERSIE

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Regione Sardegna ha competenza in via esclusiva a giudicare le eventuali controversie che dovessero derivare dal presente regolamento e, più in generale, dall'Albo Fornitori del Comune di La Maddalena. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15

NORME DI RINVIO/ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di Lavori, forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023 ss.mm. e ii. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.
3. Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.